

PROTOCOLLO D'INTESA

Uscita del 15/03/2018 - PC



F.M.I. - Prot. 2018-0002099 - PRES

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Bratti, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISPRA in via V. Brancati n. 48, Roma

E

la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI), con sede in viale Tiziano 70, 00196 Roma, C.F. 05277720586 - P.IVA 01383341003 nella persona del Presidente, Avv. Giovanni Copioli domiciliato per la carica presso la sede della FMI in Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

PREMESSO

- che con l'art. 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 /05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito m legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- che la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI), i cui compiti e le cui finalità sono definiti dallo Statuto approvato il 18 dicembre 2014 con deliberazione n.523 del CONI, è stata definita, con provvedimento n.442 del 3 novembre 2016, quale ente associativo apolitico e non lucrativo, con personalità giuridica di diritto privato;
- che FMI riunisce le società e le associazioni sportive costituite nel settore motociclistico dilettantistico ai sensi dell'art.90 della L. 27 dicembre 2002, n.289;
- che è riconosciuta dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale;

- che ha istituito nel proprio ambito, con delibera del Consiglio Federale n.490 del 4 dicembre 2015, il *Dipartimento per le politiche istituzionali, sociale e attività di protezione civile*, anche al fine di perseguire politiche di collaborazione con Enti e Istituzioni dello Stato preposte a garantire la tutela dell'ambiente, la sicurezza e il soccorso pubblico;
- che, in particolare, ha costituito la Commissione Ambiente con la finalità di recepire i regolamenti ambientali internazionali a valere sulle competizioni motoristiche nazionali dal 2018 con relativa attività di sensibilizzazione degli addetti ai lavori verso le tematiche ambientali;
- che è stata iscritta nell'elenco Centrale delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile con nota del Dipartimento della Protezione Civile n. 66219 del 29 novembre 2016;
- che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;
- che il presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso;
- che il Protocollo d'Intesa rappresenta il riferimento generale per la stipula di futuri accordi e/o contratti e, per quanto non specificatamente disciplinato nei predetti atti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Protocollo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dagli accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'Intesa.

Art. 2

Ambiti di Collaborazione


Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI) e l'ISPRA nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- promozione e diffusione della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale, con specifico riferimento alla salvaguardia delle aree protette;
- attività di collaborazione per la messa a punto congiunta di documenti di indirizzo per lo svolgimento delle attività motociclistiche amatoriali e agonistiche nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità;
- valutazione della fattibilità di realizzazione di sistemi di gestione ambientale per la variegata tipologia di manifestazioni e circuiti dedicate alla specifica disciplina sportiva.

In particolare:

- ISPRA offrirà la disponibilità di attività formative in favore del personale FMI impiegato come ispettore ambientale, a cura dei propri qualificati tecnici;
- Collaborerà con gli organi federali FMI alla stesura delle linee guida ambiente quale documento a supporto del Regolamento Ambiente Sportivo che entrerà in vigore nelle attività dei prossimi anni.




Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività e la tutela ambientale.

Art. 3

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- ISPRA renderà disponibili propri esperti per momenti formativi al fine di sensibilizzare e formare personale afferente alla FMI sulle varie forme di impatto ambientale derivante dalle manifestazioni sportive, nonché sulle possibili mitigazioni dei suddetti impatti;
- ISPRA e FMI metteranno a disposizione propri esperti, all'interno di gruppi di lavoro ad hoc, per la definizione di Linee Guida utili ad una gestione ambientalmente corretta degli impianti/strutture e delle manifestazioni;
- la FMI perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso la Struttura Federale nazionale, con gli organi statutari, e territoriale, costituita dai Comitati regionali.

Le parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasporto per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo.

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2 saranno eventualmente oggetto di specifici accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti attraverso la stipula di contratti o apposite convenzioni di settore.

Art.4

Responsabili dell'Accordo

I responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono: l'ing. Giancarlo Strani per FMI e l'ing. Salvatore Curcuruto per l'ISPRA.

Art. 5

Riservatezza, proprietà e utilizzo dei risultati


In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente protocollo d'Intesa, le parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e della sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

Art. 6

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.



Art. 7

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 8

Recesso

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

Art.9

Spese e oneri fiscali

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma Via V. Brancati n. 48 e la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA in viale Tiziano , 70 Roma .

Art. 11

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente protocollo d'Intesa, trovano applicazione le norme del Codice civile.

Art. 12

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma, 14/03/2018

Il Direttore Generale

ISPRA

Dott. Alessandro Bratti



Il Presidente

Federazione Motociclistica Italiana

Avv. Giovanni Copioli

